

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 28.01.2026, la ricorrente afferma di avere sottoscritto per accettazione preventivo e piano di cura con la T* S.r.l. / V*, società operante nel settore odontoiatrico, avente ad oggetto l'erogazione, per sé stessi o per terzi, di prestazioni odontoiatriche. Per far fronte ai costi delle prestazioni sanitarie, ha aderito a un contratto di credito finalizzato con l'intermediario convenuto, che ha erogato l'importo dovuto direttamente al Fornitore mediante cessione del credito, con rimborso a mezzo rate mensili addebitate ai pazienti-consumatori. La società T* /V* ha progressivamente interrotto la propria attività, omettendo di completare e/o addirittura di iniziare le prestazioni odontoiatriche oggetto dei contratti. Tale situazione, documentata da numerose segnalazioni di consumatori e articoli di stampa locali e nazionali, ha comportato l'impossibilità totale o parziale di usufruire delle prestazioni sanitarie pattuite determinando così l'impossibilità sopravvenuta della prestazione principale cui il pagamento era correlato. Invero, a seguito della sopravvenuta inattività e/o cessazione dell'attività della società odontoiatrica, sono risultate non più eseguibili le prestazioni professionali contrattualmente previste, configurandosi una parziale e/o totale mancata esecuzione della prestazione sanitaria a carico del Fornitore originario. L'evento è dipeso e dovuto esclusivamente dal grave e definitivo inadempimento del Fornitore originario che ha cessato la propria operatività e chiuso la sede. A causa di tale grave inadempimento, il ricorrente ha notificato singolarmente formali diffide ad adempiere ex art. 1454 c.c. e costituzione in mora alla Società Fornitrice, trasmessa ad ogni effetto e conseguenza di legge, all'Intermediario finanziario. Ha inoltrato formale reclamo all'intermediario

finanziario chiedendo la risoluzione dei contratti di finanziamento collegati al contratto di prestazione d'opera sanitaria, la ripetizione delle somme versate, la immediata cessazione dell'addebito dei ratei a scadere, l'accredito dell'importo da rimborsare alle coordinate già possesso dell'intermediario. Nonostante ciò, l'intermediario ha proseguito e sta tuttora proseguendo nella riscossione delle rate.

Tutto quanto sopra rappresentato, sostiene che i contratti stipulati tra il Ricorrente, la Società Fornitrice e l'intermediario integrano la fattispecie del credito collegato (c.d. finanziamento finalizzato) disciplinato dagli artt. 121 e ss. del D.lgs n. 385/1993. Pertanto, la condotta della Resistente, consistita nel continuare a esigere i pagamenti nonostante la comprovata cessazione dell'attività del Fornitore, integra violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e tutela del consumatore.

Chiede, dunque, all'Arbitro di;

1. Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti di finanziamento stipulati con l'intermediario collegati alle prestazioni odontoiatriche della società fornitrice, ai sensi dell'art. 125-quinquies T.U.B., per grave inadempimento del fornitore;
2. Accertare l'illegittimità della prosecuzione degli addebiti automatici e disporre la immediata sospensione;
3. Condannare l'intermediario alla restituzione di tutte le somme versate dalla ricorrente a titolo di rate, oltre interessi e oneri accessori, da quantificarsi in corso di procedimento sulla base dei documenti allegati;
4. Ordinare la cancellazione di eventuali segnalazioni presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC, CRIF, Experian, CTC, ecc.);
5. Disporre, in via equitativa, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'ingiusta pretesa creditoria, dalle indebite segnalazioni e dalla lesione dei diritti dei consumatori.
6. Condannare l'intermediario al pagamento delle spese di procedura in favore della ricorrente.
7. Con riserva di agire in tutte le sedi competenti, anche per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da ciascun ricorrente.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che il debito derivante dal finanziamento n. ***261 risulta integralmente estinto dalla ricorrente in data 15.12.2025. Sostiene che la pretesa di risoluzione del contratto è priva di fondamento, stante l'inapplicabilità, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 125 *quinquies* T.U.B. Non sussistono, infatti, elementi certi, idonei a dimostrare l'inadempimento del fornitore e tantomeno la sua gravità, ex art. 1455 c.c. Dal documento prodotto dalla ricorrente in merito alle cure non eseguite non si evince una corrispondenza con quanto indicato nel preventivo V* dell'08.06.2022. Il preventivo risulta generico e privo di qualsivoglia dettaglio in merito all'importo indicato di € 4.300,00, che non si comprende come sia stato quantificato, soprattutto in virtù della richiamata differenza tra le "zone" solo presumibilmente oggetto di intervento. In merito alla segnalazione nei SIC, non risulta alcuna prova della loro esistenza.

Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione ex art. 125-quinquies TUB di un contratto con l'intermediario, con conseguente richiesta di cessazione dell'obbligo di corrispondere all'intermediario le rate residue e rimborso di quella già corrisposte, oltre che di risarcimento dei danni.

Il contratto è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010, il quale, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel T.U.B. l'125 *quinquies*, il quale prevede che il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- messa in mora del fornitore ed esercizio della facoltà risolutoria nei confronti del fornitore;
- inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., da parte del fornitore.

Qualora detti presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di *“rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato”*.

La norma richiamata quindi, valorizzando il collegamento negoziale tra i due contratti, offre al consumatore un rimedio per i casi in cui il fornitore sia inadempiente, rendendo così di fatto privo di causa il finanziamento.

Il Collegio di Coordinamento (dec. n. 12645/21) ha chiarito che l'integrale esecuzione del rapporto, come pure l'estinzione dello stesso, è preclusiva all'attivazione del rimedio, osservando che *“Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato”*. Nel caso di specie, è certo che il finanziamento è già stato integralmente rimborsato. Ciò è dimostrato dall'estratto conto allegato dalla resistente e dalle affermazioni rese dalla ricorrente nelle repliche.

La domanda di risoluzione non può, dunque, trovare accoglimento (nello stesso senso, si veda, ad es., Collegio di Palermo, dec. n. 2732/2023. Restano, dunque, assorbite, le domande conseguenziali.

Non si può accogliere neppure la domanda risarcitoria, mancando ogni prova dei danni lamentati.

Quanto alla domanda di cancellazione di eventuali segnalazioni nei SIC, l'intermediario non ha confermato che tali segnalazioni siano state effettuate e la ricorrente non ha prodotto alcuna prova in merito. Neppure tale domanda, pertanto, può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE